

Roma, 04 Gennaio 2020

Illustrissimo,

Pres. Riccardo Nencini
7° Commissione Senato
Istruzione, Spettacolo e Sport

CommissioneIstruzione@senato.it

Oggetto: Contributo scritto schemi DL ordinamento sportivo.

Illustre Presidente,

a seguito della vs. richiesta - **prot. 379/7° del 29 dicembre 2020** - di contributo scritto sui cinque schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe in materia di ordinamento sportivo, siamo ad inoltrarvi la presente nota tecnica.

CIWAS-Confederazione Wellness e Attività Sportive per la Salute, nel ringraziarvi per l'opportunità concessa di seguito procede ad indicare alcuni punti di criticità emersi dal confronto con i nostri **Affiliati**, le nostre **Confederate** e le **Aziende Partner** che in CIWAS rappresentano le istanze dell'intero Settore Sportivo; dagli Operatori ai Collaboratori, dai Professionisti alle Aziende della Filiera.

Il nostro contributo è **incentrato prevalentemente sugli atti del Governo n° 230 (lavoro) e 227 (impiantistica) delle deleghe in materia di ordinamento sportivo**; alla luce poi del protrarsi della situazione emergenziale, nella seconda parte del presente documento, **rifocalizziamo l'attenzione sulle necessarie misure per la sopravvivenza delle 100.000 Strutture Sportive in Italia.**

Atto del Governo n. 230 (lavoro sportivo)

Riteniamo tale questione **la più delicata e più dirompente**, sulla quale occorre invitare il Legislatore Delegato a ripensare all'intero impianto introdotto con lo schema di decreto; intendiamo dunque segnalare una serie di criticità sul lavoro sportivo le quali potrebbero provocare effetti opposti a quelli indicati dalla Legge Delega 86/2019, come si potrà di seguito evincere.

La definizione di **lavoratore sportivo** che troviamo nell'art. 25 della bozza di decreto fornisce un elenco tassativo di operatori (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, direttore di gara, preparatore atletico) in merito ai quali è rilevabile una considerevole sovrapposibilità rispetto alle mansioni già previste dai CCNL e dagli indirizzi applicativi da tempo emanati a più riprese da Inps, Inail, Enpals, tesi a **perimetrare il lavoro dipendente**, con conseguente alimentazione del Fondo Inps Lavoratori Sportivi.

Alternativamente al rapporto subordinato, emerge una spinta verso il **rapporto di collaborazione** con versamento alla Gestione Separata Inps.

Lo scenario della **prestazione amatoriale**, che vorrebbe sostituire e azzerare l'attuale prestazione sportiva dilettantistica (trad. "per diletto") regolamentata ai fini fiscali dall'art. 67 lettera m) del Dpr 917/86, è **considerata solo residualmente e a determinate condizioni restrittive**, con un epocale ribaltamento del concetto di collaborazione ai fini sportivi dilettantistici.

Occorre a questo punto capire l'effettiva intenzione del Legislatore Delegato e cioè se egli abbia inteso **avvicinare** più che mai **la collaborazione sportiva dilettantistica alla sfera della subordinazione**, posto che la lettura delle norme non rivela obiettive smentite; francamente resta difficile immaginare di iscrivere un figlio minorenni ad un club calcistico di periferia sottoponendolo all'articolazione del lavoro dipendente (apprendista?); parimenti, occorre chiedersi quale presidente di club dilettantistico intenda assumersi tutte le responsabilità datoriali di fronte a una norma che gli impone di ricondurre le prestazioni atletiche al lavoro subordinato; con analoga sincerità, sopravviene il timore che l'impostazione normativa finisca per provocare il fiorire di contestazioni e contenziosi in materia lavoristica, oltretutto in un settore dove la regolarità e la buona fede dei gestori sportivi già vengono ingiustamente intrise del sospetto di illegalità per via di accessi ispettivi particolarmente invasivi laddove tesi ad escludere quelle stesse forme agevolate di collaborazione previste da norme vigenti ma non sempre debitamente contemplate o correttamente contestualizzate dall'agente incaricato del controllo.

Molti passaggi dello schema di decreto rafforzano i timori e le criticità appena descritte:

- in seno all'art. 25 troviamo un duplice rimando all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) il quale afferma che il rapporto di lavoro di default è quello subordinato a tempo indeterminato;
- il successivo art. 26 scende nel dettaglio del lavoro subordinato sportivo con una serie di previsioni (alcune attenuative, altre affatto) riguardanti obblighi per il datore di lavoro e diritti per il lavoratore, a conferma della collocazione della collaborazione sportiva nell'alveo della subordinazione seppure con alcuni adattamenti normativi;
- il successivo art. 29 interviene sulle prestazioni definite "amatoriali" (libere da fiscalità fino alla soglia di 10mila euro) prevedendone tuttavia la residualità ed eccezionalità, perimetrazione che non potrà certo evitare fenomeni di abuso al mero fine evasivo.
- il successivo art. 42 abroga l'art. 2 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 81/2015: si è già visto che l'art. 1 comma 1 di tale decreto prevede di default il rapporto di lavoro subordinato, mentre l'art. 2 comma 2 salvaguardia le collaborazioni sportive dilettantistiche da tale attrazione automatica alla sfera del lavoro dipendente, protezione che lo schema di decreto cancella di colpo.

I descritti prodromi non sono certamente atti a garantire una riforma del **lavoro sportivo**, il quale ne uscirebbe semmai punito, **gravato di insostenibile onerosità finanziaria e di adempimenti e schemi eccessivi**, obiettivamente inconferenti con l'adeguato livello di legalità che potrebbe comunque essere garantito dal settore se fosse posto in condizione di avvalersi delle prestazioni di persone (atleti, allenatori, dirigenti) senza aggravii inutili, pesanti e certamente non tipici dell'organizzazione volontaristica che sempre e da sempre caratterizza lo sport dilettantistico.

Emerge un'ulteriore domanda, ovvero se il Legislatore Delegato abbia semplicemente inteso assicurare un maggior gettito contributivo allo Stato: ciò sopravviene considerando che dalla Tabella 1 allegata allo schema di decreto emerge l'aspettativa di maggiori entrate previdenziali a favore dell'Inps nel Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (123,9 €/mln. nel 2021 a salire fino a 142,2 €/mln. nel 2030) e nel Fondo Gestione Separata (8,5 €/mln. nel 2021 a salire fino a 15,7 €/mln nel 2030).

Non è possibile non esternare il dubbio circa la fondatezza dell'incremento prospettico del gettito nel decennio, incremento magari attribuibile ad un aumento sia di redditi che di iscritti ma che troviamo estremamente

improbabile stante la profonda crisi di un settore sportivo da sempre operante in pareggio economico, senza concrete possibilità di arricchire né le entrate né lo staff, considerando sia la crisi del 2020 causata dalle misure pesantemente restrittive anti-Covid, sia i prevedibili scenari del prossimo decennio, durante il quale si potrà semmai assistere a contrazione di ricavi e di staff.

Dunque la descritta tabella non rappresenta uno scenario reale né verosimile in ordine alle entrate contributive; **finisce semmai per essere involontariamente efficace riguardo all'incremento degli oneri a carico dei club sportivi**, effetto che provocherà la chiusura di numerosi centri in tutto il Paese, dunque provocando disoccupazione e riduzione di posizioni regolari di lavoro sportivo, stante il fatto che pure le quote di fiscalità e previdenza poste a carico del lavoratore sportivo finirebbero per essere ribaltate sui club committenti.

Questa ultima sensazione, ovvero la volontà di affermare un quadro meramente impositivo a carico dei gestori sportivi, non viene meno se consideriamo quanto previsto all'art. 35 dello schema di decreto (trattamento pensionistico) e all'art. 36 (trattamento tributario) del Decreto, laddove è fissata una collocazione fiscale e contributiva senza che trapeli una specifica conoscenza degli aspetti fondamentali del lavoro nello sport dilettantistico ovvero l'organizzazione, l'approccio, gli obiettivi, le funzioni, le aspettative, l'economia, la sostenibilità: fattori che possono sicuramente sposarsi con la legalità senza tuttavia subire i gravami ordinariamente posti a carico delle aziende datrici di lavoro.

E' necessario a questo punto introdurre un ultimo punto che, se fosse debitamente preso in considerazione da parte del Legislatore Delegato, **potrebbe consentire una diversa valutazione del contesto del lavoro sportivo**. Con la Riforma Fornero (D.L. 201/2011) il sistema di calcolo pensionistico basato sul metodo contributivo è stato esteso a tutte le forme previdenziali vigenti.

Il metodo contributivo prescinde dall'entità dei redditi o delle medie di reddito che il lavoratore ha conseguito in carriera: esso assicura un trattamento pensionistico basato solo sulla trasformazione in rendita di un montante costituito dai versamenti eseguiti dallo stesso iscritto e sottoposti a rivalutazione inflattiva; si tratta di un meccanismo che nel lungo periodo consente stabilità al fondo pensionistico ma frattanto attinge al gettito corrente per finanziare le pensioni già attive, dunque necessita di nuovi iscritti per pagare gli assegni a chi è già pensionato, come prevede il "sistema a ripartizione", che per chiarezza espositiva rinomineremo "teorema di Anchise" (il vecchio genitore che Enea caricò sulle spalle per fuggire dalla città di Troia devastata dal fuoco e dai saccheggi degli Achei): in pratica, tale sistema prevede che per ciascun pensionato debba esserci almeno un iscritto attivo (o un numero minimo di questi) capace di finanziare l'erogazione pensionistica.

Vi è tuttavia una profonda differenza in termini economici fra il diritto costituzionale alla pensione assicurato da un ente pubblico e lo stesso diritto garantito da un ente previdenziale privato o privatizzato

Quest'ultimo infatti investe oculatamente le entrate contributive ed arricchisce il patrimonio grazie ai rendimenti che ne derivano, conseguentemente **incrementando la prestazione pensionistica**; l'Inps, costantemente Irpef-dipendente (dal consuntivo 2019 consultabile sul sito Inps risultano trasferiti dallo Stato oltre 117 miliardi di euro) e sostanzialmente priva di un patrimonio immobiliare/mobiliare gestito secondo dinamiche di mercato, non è in grado di attuare politiche finanziarie e finisce per consegnare al pensionato un assegno che altro non è se non la mera restituzione di quanto da egli versato; tuttavia, è ben difficile che secondo le attuali aspettative di vita sia possibile recuperare in termini di pensione quanto pagato a titolo di contributi durante la carriera, senza contare che le attuali proiezioni parlano di un **tasso di conversione reddito/pensione estremamente più premiante nella previdenza privata o privatizzata**, da cui la certezza di un trattamento di quiescenza sempre e comunque migliore se proviene da una gestione previdenziale che non sia quella pubblica.

Oltretutto, **la gestione previdenziale pubblica prevede il versamento di una contribuzione complessiva pari a circa un terzo del reddito, mentre quella amministrata dagli enti privati e privatizzati prevede un'aliquota di ingresso molto più bassa, del 12-15%: conseguentemente ci chiediamo come si possa pensare di obbligare un settore povero come quello sportivo all'iscrizione ad un fondo pubblico che a fronte di pagamenti doppi rispetto a quello privato eroga pensioni inferiori; ci chiediamo altresì come sfugga che il costo fiscale e contributivo del lavoro sportivo verrà ribaltato sui club i quali non potranno sostenere il forte incremento di onerosità; ci chiediamo infine come potrebbe un lavoratore sportivo iscritto all'Inps incrementare con polizze private o tramite la previdenza complementare le proprie aspettative pensionistiche se deve versare all'Istituto pubblico il doppio rispetto a un ente privato.**

Quanto fin qui esposto serve per evidenziare il fatto che non si siano valutate a fondo le esigenze del lavoratore sportivo quali fossero le sue aspettative di lavoro, di carriera e di pensione.

Si apprende che il Governo avrebbe esaminato circa 150mila domande di contributo da parte di altrettanti lavoratori dello sport prevalentemente costituiti da operatori inquadrati con il contratto di collaborazione sportiva dilettantistica, quello che prevede la soglia di esenzione fiscale fino a 10mila euro ai sensi dell'art. 67 lettera m) del Dpr 917/86: **se questa è l'entità della coorte di riferimento, occorreva indubitabilmente compiere uno sforzo valutativo più articolato**, anche e soprattutto **in funzione di garantire all'anzidetta platea un'identità di categoria, capace di contemplare e coordinare la carriera e i diritti/doveri di tutti gli operatori sportivi secondo una caratterizzazione e/o gradazione derivante dal titolo di specializzazione.**

Dal riconoscimento categoriale alla definizione di un Albo di settore fino alla costituzione di un proprio ente pensionistico o annessione ad altro ente esistente purché diverso da quello pubblico

Questo è sostanzialmente il percorso che riteniamo più idoneo a garantire agli operatori sportivi di poter fruire pienamente dei diritti costituzionali, da quelli di natura economica legati al lavoro autonomo, passando dal concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva, fino all'assistenza e alla previdenza secondo una forma premiante e coerente con la natura privatistica del lavoro autonomo, sicuramente più vicino al rapporto contrattuale fra club e operatore rispetto a quello che richiama la subordinazione a tutti i costi.

Solo in questo modo è assicurabile al lavoratore sportivo di **non subire la sperequazione di una fiscalità che lo schema di Decreto rende paradossalmente più gravosa rispetto a quella prevista ad esempio per il vigente regime forfetario**: ci chiediamo se il Legislatore Delegato si è accorto di questo lapalissiano disequilibrio da cui possono derivare incompatibilità costituzionali.

Solo in questo modo si possono assicurare un'unitarietà organizzativa, un coordinamento nazionale, un controllo territoriale, un'apprezzabile efficacia e dinamica nei rapporti con i club sportivi senza che questi debbano sobbarcarsi insostenibili onerosità imposte da norme che appaiono emanate senza sufficiente consapevolezza di come sia strutturato il vasto settore del lavoro sportivo.

Solo in questo modo si può individuare una collocazione economica che sia sostenibile per i club e che possa soddisfare le necessità di indipendenza dell'operatore sportivo senza pregiudicare il gettito erariale ma semplicemente collocandolo nell'alveo più adeguato e più capace di restituire i servizi costituzionali legati al concorso alla spesa pubblica.

Solo in questo modo è possibile massimizzare la resa dei versamenti contributivi eseguiti durante la carriera, così da garantire ai lavoratori dello sport un assegno pensionistico più dignitoso, secondo il principio dell'adeguatezza delle prestazioni, liberando quote di reddito destinabili dai medesimi a incremento della propria pensione attraverso il ricorso alla previdenza di terzo pilastro.

Atto del Governo n. 227 (impiantistica sportiva)

Dalla lettura dello schema di Decreto appare mancante l'atteso coordinamento fra codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), principi sul procedimento amministrativo (L. 241/1991), normative regionali sull'impiantistica sportiva, norme CONI e norme federali sugli impianti sportivi, indirizzi di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) anche alla luce delle recenti (e dirompenti) sentenze della Corte Costituzionale 131/2020 e 255/2020 in materia di superamento del codice appalti quando la sussidiarietà e l'utilità sociale prevalgono sulle necessità di mercato.

Se è vero – come del resto appare consultando gli schemi dei decreti legislativi in attuazione della L. 86/2019 – che lo sport ha **valenza sociale**, che esso può concorrere a **migliorare la qualità di vita** anche in ambito salutistico, che lo Stato attribuisce particolare valenza alla pratica motoria dei **minorenni** e degli **over 60**, che **l'associazionismo sportivo è una colonna portante dell'educazione civica e favorisce l'inclusione sociale**, che il Legislatore riserva allo sport dilettantistico un particolare trattamento anche tributario vista la sua importanza nella crescita e nell'aggregazione delle persone, allora **il mandato che la Legge Delega 86/2019 ha attribuito al Governo poteva essere attuata attraverso l'emanazione di un Testo Unico sull'impiantistica sportiva**, così da coordinare e rendere omogenee le norme diverse e di diversa provenienza che, ciascuna per le proprie necessità e finalità, concorrono a regolamentare la costruzione e la gestione degli impianti sportivi.

Occorre pertanto segnalare al Legislatore Delegato l'importanza di rivedere lo schema di decreto, per **meglio identificare il soggetto che intende realizzare l'intervento** per mantenere i principi di trasparenza e di parità di condizioni, anche nel rispetto del **Codice dei Contratti** e nell'ottica di redigere un **codice omogeneo che coordini tutte le norme esistenti**.

Addendum Società Cooperative

Si segnala l'ingiustificata esclusione della società cooperativa dalla gestione dello sport dilettantistico, il che provoca una distonia normativa di seguito illustrata.

L'articolo 5 comma 1 lettera c) dello schema di decreto consente la gestione dello sport dilettantistico alle associazioni sportive non riconosciute, alle associazioni sportive riconosciute, oppure alle società di cui al Libro V Titolo V del codice civile, ossia società semplice, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata; come si nota, **vengono escluse le società cooperative regolate dal successivo Titolo VI**.

Tale norma si ritiene vada a modificare l'articolo 90 della L. 289/2002 ("norme sull'attività sportiva dilettantistica"), che:

- al comma 1 prevede l'estensione delle agevolazioni tributarie già riservate alle associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, dunque rimandando a tutti i soggetti societari previsti nel Libro V del codice civile, **fra cui ovviamente le società cooperative;**

- al successivo comma 17 prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica potendo assumere la forma di associazione sportiva non riconosciuta, associazione sportiva riconosciuta ai sensi del Dpr 361/2000, oppure società sportiva di capitali costituita "secondo le disposizioni vigenti" (ritorna il rimando al libro V del codice civile, nel quale sono previste **anche le società cooperative**) purché senza finalità di lucro.

Ebbene, si ritiene che l'esclusione delle società cooperative derivi da una mera svista del Legislatore Delegato, non potendo a tal fine dimenticare come il modello cooperativistico si sia ormai affermato e diffuso nella gestione sportiva dilettantistica (anche in quella prevista dal Codice del Terzo Settore), oltre a evidenziare che l'eventuale trasformazione in altra forma societaria cui la cooperativa sarebbe costretta per continuare a perseguire le finalità sportive dilettantistiche imporrebbe la devastante devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 2545-undecies del codice civile.

Si conclude la presente invitando pertanto a reinserire le cooperative fra i modelli societari cui sia consentita la gestione sportiva dilettantistica.

Urgenti Misure Emergenziali

In aggiunta al contributo richiestoci relativo agli schemi di decreto legislativo in oggetto ci preme riportare all'attenzione su come, rispetto ad altri comparti, **il Settore Sportivo è tra i più colpiti poiché la modalità di fruizione "ad abbonamento" ci espone a molte criticità per le chiusure che poi si trasformano in grandissime difficoltà per la ripartenza.**

Al tempo stesso però **il wellness e le attività sportive per la salute sono un asset strategico** per l'economia del Paese, il contenimento della spesa sanitaria nazionale, il benessere psico-fisico dei cittadini e la prevenzione delle malattie.

CONSIDERAZIONI GENERALI:

- A) **PROROGA GENERALE TERMINI:** Per attenuare gli effetti economici della seconda ondata covid si rende necessario estendere e prorogare tutte le misure già previste nei precedenti Decreti per bloccare i costi fino a "data di dichiarazione di termine dello stato di Emergenza".
- B) **INDENNITA' COLLABORATORI e CASSA INTEGRAZIONE:** rifinanziamento del fondo per le indennità dei Collaboratori Sportivi e rafforzamento della cassa integrazione "fino alla dichiarazione di termine dello stato d'Emergenza"
- C) **RISTORI COSTI/RICAVI per gli Operatori Sportivi:**
 - i. **FONDO COSTI NON COMPRIMIBILI:** per il sostentamento dei costi minimi non comprimibili degli impianti sportivi. A titolo di esempio le piscine come i campi sportivi non possono prescindere dal continuare ad avere, anche durante il periodo di chiusura, i manutentori necessari per evitare il deterioramento degli impianti tecnologici, delle manutenzioni del verde e dei campi sportivi.
 - ii. **FONDO MANCATO INCASSO:** Preso atto che ci troviamo ormai alla conclusione dell'esercizio 2020 e che tutte le società sportive hanno iniziato a elaborare le previsioni di bilancio con grande anticipo, chiediamo che sia istituito un ulteriore contributo a fondo perduto che tenga in considerazione il mancato incasso di proventi Istituzionali e Commerciali 2020 in comparazione con l'esercizio 2019.
 - iii. **CREDITO IMPOSTA 60% Locazioni 2020 e 2021:** estensione del credito di imposta del 60%, in ragione dei decreti di chiusura e del forte calo di entrate nei pochi mesi di attività coincisi con la bassa stagione e la ridotta capacità ricettiva, per tutti i mesi del 2020 e fino a "data di

- dichiarazione di termine dello stato di Emergenza”, estendendo l’applicabilità anche ai fitti di ramo d’azienda sempre al 60%.
- iv. **RIDUZIONE LOCAZIONI tra Privati** - DL RILANCIO - Art. 216 comma 3: è necessario estendere il periodo di validità, ed innalzare la percentuale di riduzione per gli affitti tra privati, per tutti i mesi in cui i locali sono oggetto di ordinanze di chiusura anche parziale e/o riduzione della capienza; con relativo annullamento IMU per il proprietario dei locali. E’ necessario intervenire per evitare contenziosi ed escussioni di garanzie/fidejussioni.
 - v. **UTENZE** – DL RILANCIO – Art. 30: estendere ed ampliare il perimetro della norma al blocco dei distacchi e stralcio dell’addebito utenze, ivi incluse le rateizzazioni attivate, con deduzione dei costi fissi e delle accise, dal marzo 2020 fino alla dichiarazione di termine dello stato d’Emergenza”.
 - vi. **LEASING OPERATIVI**: E’ necessario prevedere moratorie specifiche per i **Leasing Operativi e canoni di assistenza** con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari da allenamento; fino alla dichiarazione di termine dello stato d’Emergenza” o comunque fino al 30 aprile 2021.
 - vii. **MORATORIE MUTUI**: è necessario estendere almeno al 30.09.2021 la moratoria su prestiti e mutui per le PMI: microimprese, piccole e medie imprese, prevista dall’art. 65 del DL 18/2020, già prevista al 31.01.2021.
 - viii. **FONDO ASD senza Partita Iva**: è necessario istituire un apposito fondo perduto anche per la ASD prive di partita Iva che, ad oggi, non hanno beneficiato della totalità dei contributi previsti. A tal riguardo, si chiede altresì la definizione di una procedura snella e semplificata che non preveda ostacoli burocratici. Si propone inoltre che tale fondo possa essere decentrato e gestito a livello regionale.

D) MISURE PER LA RIPARTENZA:

- i. **BONUS WELLNESS per lo Sport e la Salute degli Italiani**: a favore degli utenti, senza limiti di età e reddito, per la detrazione delle spese sostenute per la partecipazione alle attività sportive. Misura fondamentale per favorire le iscrizioni e stimolare la ripresa; ampliando i soggetti beneficiari, i limiti di spesa e semplificando l’operatività tramite scansione della tessera sanitaria come avviene nelle farmacie quando si acquista un farmaco. Un sistema così strutturato permetterebbe di riqualificare il settore, stimolare la ripresa ed ottenere dati certi e riscontrabili sul livello di attività fisica dell’intera popolazione.
- ii. **Proroga Automatica Rapporti di Concessione** - DL RILANCIO - Art. 216 comma 2: estendere ulteriormente la data utile di revisione dei rapporti concessori in scadenza (prima indicata nel 31 luglio 2023) alla luce del protrarsi dello stato d’emergenza, da 3 a 5 anni dal termine dello stato di emergenza.
- iii. **Voucher Abbonamenti** – DL RILANCIO -Art. 216 comma 4: estendere la norma “fino alla dichiarazione di termine dello stato d’Emergenza”. Tale provvedimento, risulta indispensabile al fine di evitare contenziosi con gli utenti e il mantenimento di un equilibrio economico finanziario dei gestori.

- iv. **ECOBONUS 110%:** Estensione dell'ECOBONUS 110% ai lavori ammissibili su **tutta la Struttura Sportiva**, non solo sulla porzione spogliatoi ed estensione dell'accesso alla misura a tutte le tipologie di società o associazioni operanti nella stessa struttura.
- v. **AGEVOLAZIONE UTENZE:** creazione di tariffe ed accise specificamente agevolate per le utenze di palestre, piscine e centri sportivi in genere, in quanto utilizzata per finalità collettive a rilevanza sociale e preventiva.

E' fondamentale che la crisi economica, scaturita dall'emergenza sanitaria, non si trasformi in problema sociale.

Il Wellness e le Attività Sportive per la Salute sono essenziali per il benessere di una Nazione e riducono notevolmente i costi del Sistema Sanitario Nazionale.

Palestre, Piscine e Centri Sportivi devono essere sostenuti ed inseriti nei piani di ripresa e nelle future linee guida per la Salute Pubblica come presidi di prevenzione.

L'importanza del nostro Settore è confermata e ribadita dall' **OMS** nel **Global Action Plan on Physical Activity** in linea con il punto 3 "Sport e Benessere" dell'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 del **ONU** e con quanto ribadito dal **CIO** nella nota del 16 Luglio 2020 e **piano di lavoro Unione Europea per lo Sport 2021/24** del 27 novembre 2020 prot. 13322/20.

Distinti saluti,

Andrea Pambianchi
CIWAS – Confederazione Italiana del Wellness e le Attività Sportive per la Salute.

Andrea.pambianchi@ciwas.it

Elaborato in collaborazione con le Confederato e:

Studio Dr. Simone Boschi
Studio Avv. Federico Bogliolo

Precedenti contribuiti:
Studio Romei-Fabietti
Studio Barborini-Gomboli
Studio Cassinis
Studio Monaco

Firmato digitalmente

AGISI – Giorgio Lamberti
ASL Liguria – Roberto Semino
CCSM Lombardia – Paolo Gatti
CIWAS – Andrea Pambianchi
FIS Sicilia – Rosario Vadalà
GESIS Lazio – Fabio Eleuteri
GRIS+ALIS-Nazzareno Di Matteo
PROF. AQUANET – Rossana Prola
SAFIT – Stefano Stacchini
SIGIS – Sergio Tosi
UPLSS – Gianni Pane